

VERBALE N 22

L'anno 2024 il giorno 08 del mese di Aprile alle ore 21.00 in Campolieto presso la sede della Associazione Sportiva Dilettantistica Cresciamo Insieme, in via Roma, si è riunita l'Assemblea in seduta straordinaria, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) *approvazione adeguamento statuto;*

Si dà atto che l'associazione in data odierna è composta dai seguenti soci:

- 1) Agnese Amoroso
- 2) Nadima Helena Pappalardi
- 3) Annamaria Palmiero
- 4) Anna Assunta Petrucci
- 5) Sergio Iavasile
- 6) Alessandra Giarrusso
- 7) Paola Vitulli
- 8) Ivan De Luca
- 9) Fabiana Di Tommaso
- 10) Paola Palmiero
- 11) Cesira Mariano
- 12) Massimiliano Di Tommaso

Sono presenti, per l'assemblea straordinaria i soci : Agnese Amoroso, Annamaria Palmiero, Paola Vitulli, Paola Palmiero, Alessandra Giarrusso, Ivan De Luca, Anna Assunta Petrucci (su delega), Fabiana Di Tommaso, Massimiliano Di Tommaso, Sergio Iavasile, Nadima Helena Pappalardi, Cesira Mariano.

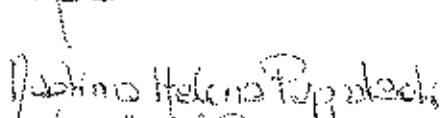
Assume la presidenza, Agnese Amoroso, la quale, alle ore 21.15, constatato e fatto constatare il numero legale dei presenti, procede all'illustrazione della proposta, invitando l'assemblea a deliberare. Viene chiamato a fungere da segretario verbalizzante, la signora Paola Vitulli segretario della suddetta associazione.

L'assemblea con voti unanimi favorevoli

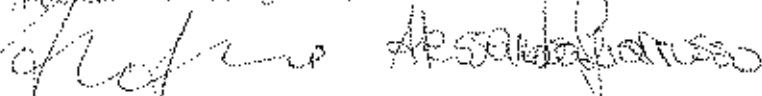
approva il nuovo Statuto di " Cresciamo Insieme Associazione di promozione sociale/associazione sportiva dilettantistica " , che si compone di n. 30 articoli

Il Segretario

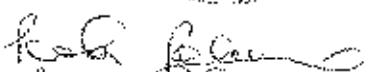


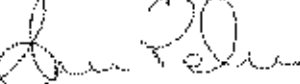




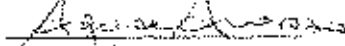








Il Presidente





Fabiana Di Tommaso

Reg. € Agenzia delle Entrate - UT di Campobasso
Ipot. € Eseguita registrazione il 17/04/2024
Cat. € Al n. 288 Serie 3^a
Totale € Delega di pagamento del ESENTE

L'addetto*
Anna Maria Filicetto



*Firma su delega del

1) Agente Entrate - F. ...
2) Agente Entrate - F. ...
3) Agente Entrate - F. ...
4) Agente Entrate - F. ...
5) Agente Entrate - F. ...
6) Agente Entrate - F. ...
7) Agente Entrate - F. ...
8) Agente Entrate - F. ...
9) Agente Entrate - F. ...
10) Agente Entrate - F. ...
11) Agente Entrate - F. ...
12) Agente Entrate - F. ...
13) Agente Entrate - F. ...
14) Agente Entrate - F. ...
15) Agente Entrate - F. ...
16) Agente Entrate - F. ...
17) Agente Entrate - F. ...
18) Agente Entrate - F. ...
19) Agente Entrate - F. ...
20) Agente Entrate - F. ...
21) Agente Entrate - F. ...
22) Agente Entrate - F. ...
23) Agente Entrate - F. ...
24) Agente Entrate - F. ...
25) Agente Entrate - F. ...
26) Agente Entrate - F. ...
27) Agente Entrate - F. ...
28) Agente Entrate - F. ...
29) Agente Entrate - F. ...
30) Agente Entrate - F. ...
31) Agente Entrate - F. ...
32) Agente Entrate - F. ...
33) Agente Entrate - F. ...
34) Agente Entrate - F. ...
35) Agente Entrate - F. ...
36) Agente Entrate - F. ...
37) Agente Entrate - F. ...
38) Agente Entrate - F. ...
39) Agente Entrate - F. ...
40) Agente Entrate - F. ...
41) Agente Entrate - F. ...
42) Agente Entrate - F. ...
43) Agente Entrate - F. ...
44) Agente Entrate - F. ...
45) Agente Entrate - F. ...
46) Agente Entrate - F. ...
47) Agente Entrate - F. ...
48) Agente Entrate - F. ...
49) Agente Entrate - F. ...
50) Agente Entrate - F. ...
51) Agente Entrate - F. ...
52) Agente Entrate - F. ...
53) Agente Entrate - F. ...
54) Agente Entrate - F. ...
55) Agente Entrate - F. ...
56) Agente Entrate - F. ...
57) Agente Entrate - F. ...
58) Agente Entrate - F. ...
59) Agente Entrate - F. ...
60) Agente Entrate - F. ...
61) Agente Entrate - F. ...
62) Agente Entrate - F. ...
63) Agente Entrate - F. ...
64) Agente Entrate - F. ...
65) Agente Entrate - F. ...
66) Agente Entrate - F. ...
67) Agente Entrate - F. ...
68) Agente Entrate - F. ...
69) Agente Entrate - F. ...
70) Agente Entrate - F. ...
71) Agente Entrate - F. ...
72) Agente Entrate - F. ...
73) Agente Entrate - F. ...
74) Agente Entrate - F. ...
75) Agente Entrate - F. ...
76) Agente Entrate - F. ...
77) Agente Entrate - F. ...
78) Agente Entrate - F. ...
79) Agente Entrate - F. ...
80) Agente Entrate - F. ...
81) Agente Entrate - F. ...
82) Agente Entrate - F. ...
83) Agente Entrate - F. ...
84) Agente Entrate - F. ...
85) Agente Entrate - F. ...
86) Agente Entrate - F. ...
87) Agente Entrate - F. ...
88) Agente Entrate - F. ...
89) Agente Entrate - F. ...
90) Agente Entrate - F. ...
91) Agente Entrate - F. ...
92) Agente Entrate - F. ...
93) Agente Entrate - F. ...
94) Agente Entrate - F. ...
95) Agente Entrate - F. ...
96) Agente Entrate - F. ...
97) Agente Entrate - F. ...
98) Agente Entrate - F. ...
99) Agente Entrate - F. ...
100) Agente Entrate - F. ...

STATUTO

"Cresciamo Insieme Associazione di Promozione Sociale / Associazione Sportiva Dilettantistica"

Premessa

1. È costituita l'Associazione senza personalità giuridica **"Cresciamo Insieme Associazione di Promozione Sociale / Associazione Sportiva Dilettantistica"**, in breve **"Cresciamo Insieme APS ASD"**, avente la natura di associazione di promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., e di associazione sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia (d'ora in avanti anche "Associazione").
2. L'Associazione **"Cresciamo Insieme APS ASD"**, nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.
3. L'Associazione **"Cresciamo Insieme APS ASD"** accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché allo Statuto e ai regolamenti del C.S.I. quale Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.).

Art. 1 – Denominazione sociale

1. L'Associazione - che assume la denominazione di **"Cresciamo Insieme APS ASD"** - dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), aggiungerà alla denominazione **Cresciamo Insieme APS ASD** anche la locuzione/acronimo ETS (Ente del Terzo Settore).

Art. 2 – Durata e sede

1. L'Associazione ha durata illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
2. L'Associazione ha sede legale in via Galdina n. 13, nel Comune di Campolieto (CB) ed opera nel territorio della Regione Molise.
3. Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 – Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 4 – Efficacia dello statuto

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 5 – Interpretazione dello statuto

1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "MST", "CE", "F", "AP", and "Pelle".

Art. 6 – Scopi e Attività

1. L'Associazione **"Cresciamo Insieme APS ASD"** non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione:
 - a) *promuove la tutela dei diritti dei cittadini, in particolare di quelli che praticano sport, sollecitando l'interlocuzione sociale per la migliore ed equa gestione degli impianti sportivi pubblici;*
 - b) *promuove la cooperazione culturale, il servizio civile e ogni altra attività di difesa delle libertà civili e religiose;*
 - c) *promuove e sviluppa l'associazionismo, in particolare sportivo, in tutte le sue forme, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato;*
 - d) *promuove una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare tutto il paesaggio, favorendone la conoscenza attraverso le discipline sportive di ambiente, che coniugano l'esperienza motorio-agonistica con la sensibilità ecologica;*
 - e) *promuove sani stili di vita attivi e sostenibili, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, finalizzate al contrasto della sedentarietà e alla proposta di modelli sportivi adattati alle esigenze di tutti e di ciascuno e alle diverse fasce di età;*
 - f) *si propone di indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento attraverso lo sport al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di apprendimento non formale;*
 - g) *sostiene e promuove l'integrazione degli stranieri, in particolare minori, accogliendoli nel proprio circuito associativo quali soggetti portatori di diritti, nel rispetto delle norme vigenti, anche grazie all'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive allo scopo promosse;*
 - h) *promuove la cultura dell'innovazione nella promozione sportiva, al fine di valorizzare l'impegno giovanile, mediante percorsi di sperimentazione e di cooperazione a tutti i livelli associativi.*
3. Nel perseguimento delle finalità di cui sopra, ai sensi del D.lgs. n. 36 del 2021 e del D.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione organizza e gestisce, in via principale, attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento all'attività di Ginnastica Finalizzata alla salute ed al fitness; Arti Marziali; Bocce; Orientamento di precisione.
4. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 35 CTS. Essa esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117/2017, quali:
 - e) *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (1);*
 - f) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
 - i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

5. L'Associazione può altresì svolgere le proprie attività anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.
6. In qualità di associazione di promozione sociale, le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
7. L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea dei soci la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.
8. L'Associazione può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 7 – Ammissione degli associati

1. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Ai fini sportivi, per "irrepreensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.
4. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. La quota sociale è inoltre non rimborsabile e non rivalutabile.
5. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
6. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

AA
PH
MT
AP
FD
AF
AP
pad

7. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
8. In caso di mancato accoglimento della domanda, l'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato.
9. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
10. L'ammissione ad associato ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 8 – Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. In particolare, gli associati hanno il diritto di:
 - a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
 - c) frequentare i locali dell'Associazione;
 - d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - e) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - f) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - g) consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, secondo le regole stabilite dal successivo art. 16;
 - h) denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. Gli associati hanno l'obbligo di:
 - a) rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - b) versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
 - c) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Art. 9 – Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) morte,
 - b) recesso, formalizzato per iscritto;
 - c) esclusione.
 - d) Morosità, qualora non si provveda al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio direttivo.
 - e) Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione, l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata allo interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione, dandone comunicazione in forma scritta all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
3. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "NIP", "PP", and "P. Col"]

4. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 10 – Organi Sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei soci;
 - l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo;
 - la Revisione dei Conti.
2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 11 – L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione **"Cresciamo Insieme APS ASD"**, ne determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
2. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati, purché siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il versamento della quota associativa.
3. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.
5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
6. Tale comunicazione deve essere inoltrata a mezzo lettera, pec, e-mail o app social al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.
7. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
8. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
9. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12 – Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:
- a) nomina e revoca i componenti dell'Organo di amministrazione e, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Organo di controllo;
 - b) nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - d) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sull'esclusione degli associati;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- b) delibera lo scioglimento;
- c) la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 13 – Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o in delega.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 14 – Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la fusione, la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 15 – L'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può, per gravi motivi, essere revocato con motivazione.
2. L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra tre e sette, incluso il Presidente e Vicepresidente.
3. L'Organo di amministrazione dura in carica per quattro anni e i suoi componenti non possono svolgere più di tre mandati.
4. L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge riservata all'assemblea.
- In particolare, tra gli altri compiti:
- a) amministra l'Associazione,
 - b) attua le deliberazioni dell'assemblea,

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "RHO", "PP", "AR", "FAT", "AP", "AP", and "fdeh".]

- c) predispone il bilancio di esercizio, e, ove previsto, il bilancio sociale, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
 - d) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
 - e) delibera in ordine agli atti e contratti inerenti alle attività associative,
 - f) cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - g) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - h) documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - i) stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - j) cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.
5. L'Assemblea nomina i componenti dell'Organo di amministrazione. Il Presidente è nominato dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.
6. Agli Amministratori si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
7. L'Organo di amministrazione è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione.
8. La convocazione delle riunioni dell'Organo, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.
9. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
10. Le riunioni dell'Organo di amministrazione si possono svolgere anche per videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
11. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16 – Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente:
- a) ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto dell'Associazione;
 - b) convoca e presiede l'Organo di amministrazione;
 - c) convoca e presiede l'Assemblea;

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "MST", "AG", "AP", and "Polo".]

3. Il Presidente è individuato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi membri e può essere riconfermato.
4. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione, per quattro anni, e non può svolgere più di tre mandati; inoltre, cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
5. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di amministrazione.
6. Il Vice Presidente è nominato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17 – L'Organo di controllo

1. Ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile. Si applica l'art. 2399 del codice civile.
2. L'Organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4. L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Art. 18 – Revisione legale dei conti

1. Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
2. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo.

Art. 19 – Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "NHO", "R", "CP", "AG", "AP", and "BO"]

Art. 20 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 21 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 22 - Risorse economiche

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative, rimborsi da convenzioni ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 23 - Bilancio di esercizio

1. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce il bilancio ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.
3. Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.
4. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

Art. 24 - Bilancio sociale

1. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Art. 25 – Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Art. 26 – Personale retribuito

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
3. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 27 – Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

1. Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

Art. 28 – Assicurazione dell'Associazione

1. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 29 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 30 – Disposizioni finali

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.; in subordine e in quanto compatibili con il Codice del Terzo settore, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e s.m.i. e quelle del Codice civile.



Agnes Durand
Nadine Helena Poppelard
Martina S. Tanaka
Luisa Sisy
Anna Russo
Rob. Felner
Joaquim
Fabiane Di Teodoro
Alessandro Carraro
Jean Pierre Poppelard

Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate

Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-CB - DIREZIONE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Si dichiara di aver protocollato il documento con i seguenti dati:

Registro: Registro Ufficiale AOO AGEDP-CB

Oggetto: REGISTRAZIONE VERBALE E STATUTO AL N. 288/3/2024

Classificazione:

Mittente: ASSOCIAZIONE CRESCIAMO INSIEME

Diretti interessati:

Num. protocollo: 0026597

Data: 17/04/2024

Ufficio: FRONT OFFICE - UT CAMPOBASSO - DP CAMPOBASSO


L'addetto*
Anna Maria Filicetto
*Firma su delega del Direttore Provinciale